



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 novembre 2008 (04.11)  
(OR. en)**

**15130/08**

**ENV 759**

**PROPOSTA**

---

Mittente: Commissione europea

Data: 3 novembre 2008

---

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità europea in relazione alle proposte di emendamento degli allegati I e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in occasione della nona riunione della conferenza delle parti

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

---

All.: COM(2008) 695 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 3.11.2008  
COM(2008) 695 definitivo

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità europea in relazione alle proposte di emendamento degli allegati I e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in occasione della nona riunione della conferenza delle parti**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

- (1) La convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (nota anche come CMS o convenzione di Bonn) ha l'obiettivo di tutelare le specie migratrici terrestri, marine e aviarie in tutte le zone di distribuzione delle stesse. È un trattato intergovernativo concluso sotto l'egida del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, diretto a conservare la fauna selvatica e gli habitat su scala mondiale.
- (2) La nona riunione della conferenza delle parti della convenzione si svolgerà a Roma dall'1 al 5 dicembre 2008. La Comunità europea è parte contraente della convenzione dal 1° novembre 1983<sup>1</sup>.
- (3) La conferenza delle parti è l'organo decisionale della convenzione, preposto a valutare lo stato di conservazione delle specie migratrici e, di conseguenza, a rivedere gli elenchi degli allegati I e II della convenzione. In previsione della conferenza delle parti, alcune di esse hanno presentato proposte finalizzate a tutelare diverse nuove specie mediante emendamenti da apportare agli allegati I e II della convenzione.
- (4) Conformemente all'articolo XI della convenzione, un emendamento apportato agli allegati entra in vigore per tutte le parti novanta giorni dopo la riunione della conferenza delle parti in cui è stato adottato, fatta eccezione per le parti che avanzano una riserva. È pertanto necessario che il Consiglio adotti una decisione sulla base dell'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, al fine di stabilire le posizioni da adottare a nome della Comunità nella nona riunione della conferenza delle parti.
- (5) Nessuna delle proposte di emendamento presentate dalle parti richiede, se adottata, modifiche della legislazione comunitaria. Tali proposte riguardano infatti specie migratrici che beneficiano già di adeguata protezione nel diritto comunitario (in virtù, ad esempio, della direttiva "Uccelli"<sup>2</sup>, della direttiva "Habitat"<sup>3</sup> o della politica comune della pesca<sup>4</sup>), o specie non contemplate dalla convenzione e la cui area di distribuzione si situa al di fuori del territorio europeo degli Stati membri. La Comunità dovrebbe sostenere le proposte in questione sulla base delle seguenti considerazioni: 1) si tratta di proposte ineccepibili dal punto di vista scientifico; 2) per ragioni di coerenza tra l'azione interna ed esterna; e 3) perché la CE è impegnata nella cooperazione internazionale per la protezione della biodiversità, conformemente all'articolo 5 della convenzione ONU sulla diversità biologica e all'obiettivo di "ridurre significativamente le perdite di diversità biologica entro il 2010", fissato al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile.

---

<sup>1</sup> Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 24.6.1982, pag. 10).

<sup>2</sup> Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1).

<sup>3</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità europea in relazione alle proposte di emendamento degli allegati I e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in occasione della nona riunione della conferenza delle parti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione<sup>5</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità è parte contraente della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS o convenzione di Bonn)<sup>6</sup>.
- (2) La conferenza delle parti è l'organo decisionale della convenzione e tra le sue competenze rientrano il controllo e la valutazione dello stato di conservazione delle specie migratrici e la verifica dei progressi compiuti nella conservazione di dette specie, in particolare di quelle menzionate negli allegati I e II della convenzione.
- (3) In occasione della nona conferenza delle parti, che si svolgerà a Roma dall'1 al 5 dicembre 2008, varie parti hanno presentato proposte finalizzate a tutelare diverse nuove specie mediante emendamenti da apportare agli allegati I e II della convenzione.
- (4) Conformemente all'articolo XI della convenzione, un emendamento degli allegati entra in vigore per tutte le parti novanta giorni dopo la riunione della conferenza delle parti in cui è stato adottato, fatta eccezione per le parti che avanzano una riserva.
- (5) Nessuna delle proposte di emendamento presentate dalle parti richiede, se adottata, modifiche della legislazione comunitaria.
- (6) È opportuno che la Comunità sostenga le proposte in questione perché sono ineccepibili dal punto di vista scientifico e coerenti con la legislazione comunitaria e con l'impegno della Comunità stessa a cooperare a livello internazionale per proteggere la biodiversità, conformemente all'articolo 5 della convenzione ONU sulla

---

<sup>5</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>6</sup> Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 24.6.1982, pag. 10).

diversità biologica<sup>7</sup> e all'obiettivo, fissato al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002, di ridurre significativamente le perdite di diversità biologica entro il 2010,

DECIDE:

*Articolo unico*

Alla nona conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS o convenzione di Bonn), la Commissione, nella votazione sulle proposte finalizzate a tutelare diverse nuove specie mediante emendamenti da apportare agli allegati I e II della convenzione in parola, presenta la seguente posizione della Comunità:

- (6) la Commissione è autorizzata ad approvare l'aggiunta delle seguenti specie all'allegato I:
- (a) *Neophron percnopterus*;
  - (b) *Tursiops truncatus ponticus* (popolazione del Mar Nero);
  - (c) *Falco cherrug*;
  - (d) *Orcaella brevirostris*;
  - (e) *Souza teuszii*;
  - (f) *Acinonyx jubatus*;
  - (g) *Trichechus senegalensis*;
  - (h) *Ammotragus lervia*;
  - (i) *Aythya baeri*;
  - (j) *Sterna lorata*;
  - (k) *Emberiza aureola*;
  - (l) *Dendroica caerulea*;
  - (m) *Acrocephalus sorghophilus*;
- (7) la Commissione è autorizzata ad approvare l'aggiunta delle seguenti specie all'allegato II:
- (a) *Phocoena phocoena* (popolazione dell'Africa nordoccidentale);

---

<sup>7</sup> Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1).

- (b) *Grampus griseus* (popolazione mediterranea);
- (c) *Tursiops truncatus* (intera popolazione mediterranea);
- (d) *Stenella clymene* (popolazione dell'Africa nordoccidentale, zona tropicale dell'Atlantico orientale);
- (e) *Lycaon pictus*;
- (f) *Saiga tatarica*;
- (g) *Oxyura maccoa*;
- (h) *Rhychops flavirostris*;
- (i) *Isurus oxyrinchus*;
- (j) *Isurus paucus*;
- (k) *Lamna nasus*;
- (l) *Squalus acanthias*.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio  
Il Presidente  
[...]*